



COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia

All. "A"

Si attesta che il presente documento
è allegato alla delib. C.C. n. 70 del
27.11.2007 del quale è parte integrante.

Il Segretario Generale

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, disciplina le attività, comunque denominate e ovunque esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito di:

- ✓ **ACCONCIATORE:**attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
 - Taglio della barba;
 - Taglio dei capelli;
 - Esecuzione di acconciature;
 - Colorazione e decolorazione dei capelli;
 - Applicazione di parrucche e toupé;
 - Prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
 - Ogni altro servizio inerente e complementare al trattamento estetico dei capelli.

- ✓ **ESTETISTA E MESTIERI AFFINI (solarium, sauna e bagno turco):** attività consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico usando sia tecniche manuali che apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e devono corrispondere a quelle comprese nell'elenco allegato alla citata Legge n.1/90.

- ✓ **TATUATORE:** attività consistente nella colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi.

- ✓ **ATTIVITA' DI PIERCING:** attività consistente nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di forma diversa.

ART. 2 – Attività miste

L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nella medesima sede, ma in locali diversi, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Qualora venga richiesto di esercitare un'attività commerciale congiuntamente con l'attività di acconciatore o estetista dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al D. Lgs. 114/98 e dovrà essere identificata all'interno dei locali una specifica superficie di vendita. L'attività commerciale sarà subordinata all'attività di acconciatore e/o estetista che rimarrà quella principale e dovranno essere rispettati, in via prioritaria gli orari di quest'ultima.

ART. 3 – Comunicazione di inizio attività

1. L'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing è soggetto a presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i. come da modelli predisposti dall'Amministrazione comunale. Inoltre il richiedente dovrà presentare ulteriore D.I.A. che sarà trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. che eserciterà attività di vigilanza.

2. Le suddette attività possono essere iniziate decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A., ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i., a condizione che sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati e documenti previsti dalla normativa vigente.
3. Qualora la comunicazione risulti irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne darà comunicazione per iscritto all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 7 giorni lavorativi indicando le cause di irregolarità o incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta ed i termini per l'efficacia della D.I.A. inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento da parte del Comune degli elementi richiesti.
4. A seguito della presentazione di dichiarazione di inizio attività regolare e completa il responsabile del procedimento provvede d'ufficio a verificare tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:
 - a) Il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - b) La veridicità di quanto dichiarato nella D.I.A. relativamente a: tipologia dell'esercizio, ubicazione, rispetto delle norme urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie.
5. I servizi interni devono fornire motivata risposta all'Ufficio Commercio entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
6. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora non venga comunicato all'interessato un provvedimento di rigetto motivato entro trenta giorni dalla data del ricevimento della D.I.A. di cui all'art. 19 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.
7. Contestualmente all'inizio delle attività sopracitate l'interessato ne dà comunicazione scritta all'ufficio Commercio che ne prende atto e provvede alla registrazione dell'attività.

ART. 4 – Qualificazione professionale

Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento si fa riferimento all'art. 3 della Legge 17.08.2005 n. 174 per la "Disciplina dell'attività di acconciatore", all'art. 3 della Legge 04.01.90 n. 1 per la "Disciplina dell'attività di estetista" e alle specifiche disposizioni regionali vigenti.

ART. 5 – Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede può essere effettuato presentando almeno trenta giorni prima apposita comunicazione all'ufficio Commercio nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa urbanistico edilizia e delle disposizioni igienico sanitarie dei locali.

ART. 6 – Subingresso o modifiche societarie

In caso di subingresso o di modifica della composizione societaria dovrà essere presentata apposita dichiarazione scritta con comprovato trasferimento di gestione dell'esercizio o delle quote societarie mediante atto notarile, a condizione che il subentrante sia in possesso della prescritta qualifica professionale.

ART. 7 – Comunicazione di cessazione o sospensione dell'attività

Il titolare dell'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere all'Ufficio Commercio, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione con allegata la relativa originaria autorizzazione e/o presa d'atto.

La sospensione dell'attività da 30 giorni a 180 giorni deve essere comunicata al Comune.

L'attività sarà sospesa per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie o per la mancanza del requisito professionale.

In tutti i casi di sospensione di attività, ad eccezione del periodo di ferie, dovrà essere comunicato all'ufficio Commercio la riapertura dell'esercizio.

Il Dirigente del Servizio ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando vengono esercitate in assenza della presentazione di dichiarazione di inizio attività. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ART. 8 – Orario dell'esercizio e tariffe

Gli esercizi oggetto del presente regolamento devono osservare l'orario di apertura stabilito dall'Autorità comunale.

Deve essere sempre esposto in modo ben visibile dall'esterno dell'esercizio un cartello contenente l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio che si intende osservare, nonché all'interno un cartello con le tariffe delle varie prestazioni.

ART. 9 – Attività vietate

E' vietato lo svolgimento delle suddette attività in forma ambulante o di posteggio ed ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione.

ART. 10 – Locali, attrezzi e suppellettili

I locali adibiti ad esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing devono rispondere ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dai vigenti regolamenti.

Qualora le attività oggetto del presente regolamento vengano svolte nell'abitazione dell'esercente i locali relativi dovranno essere adibiti esclusivamente a tale scopo ed essere dotati di ingresso e servizi igienici separati, con idonea sala d'attesa e dovranno consentire eventuali controlli nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti.

Non potranno essere usate apparecchiature medicali o, che comunque richiedano per l'uso la presenza di personale medico o paramedico.

ART. 11 – Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da € 1.000,00 a € 6.000,00 e alla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio.

La violazione alle disposizioni di cui all'art.8 sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da € 50,00 a € 300,00.

La procedura per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative avverrà ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 12 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge ed in particolare alle Leggi e regolamenti in materia sanitaria.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Attività miste**
- Art. 3 - Comunicazione di inizio attività**
- Art. 4 - Qualificazione professionale**
- Art. 5 - Trasferimento di sede**
- Art. 6 - Subingresso o modifiche societarie**
- Art. 7 - Comunicazione di cessazione o sospensione dell'attività**
- Art. 8 - Orario dell'esercizio e tariffe**
- Art. 9 - Attività vietate**
- Art. 10 - Locali, attrezzi e suppellettili**
- Art. 11 - Sanzioni**
- Art. 12 - Norma finale**